



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2013 n.180

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 14, comma 7 e 148, comma 11 della Legge 16 dicembre 2013 n.166;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta 27 dicembre 2013;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**DISCIPLINA DEGLI ONERI DEDUCIBILI DI CUI AGLI ARTICOLI 14, COMMA
7 E 148, COMMA 11 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E
DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER IL
PAGAMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE IN TERRITORIO**

Art. 1

(Strumento elettronico di pagamento)

1. Sono deducibili dall'imposta generale sui redditi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, le spese effettuate utilizzando, quale strumento di attestazione di pagamento, la San Marino Card di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 129.

Art. 2

(Tipologie di beni e servizi deducibili)

1. Sono deducibili dall'imposta generale sui redditi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, le spese relative all'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di:

- a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 750,00 annui;
- b) le spese per l'iscrizione a corsi sportivi non agonistici e di attività fisica in misura superiore a euro 800,00 annui.
- c) le spese e gli acquisti di cui agli Allegati A e B e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge 16 dicembre 2013 n. 166;
- d) le spese per utenze domestiche e telefoniche compreso i costi allacciamenti;
- e) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
- f) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
- g) le spese per servizi bancari e finanziari.

Art. 3*(Regime transitorio)*

1. Per il periodo d'imposta 2014 è riconosciuta la deduzione delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 se documentate da fattura, parcella o ricevuta fiscalmente riconosciuta dall'Ufficio Tributario.
2. Per il periodo d'imposta 2014 è altresì riconosciuta in via forfetaria, senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, pari al 15% della quota annuale spettante.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI*Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli***IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI***Gian Carlo Venturini*